

Presunzione semplice di subordinazione per il lavoro dei riders

Gig economy

Lo strumento introdotto nella direttiva Ue approvata ieri dal Consiglio europeo

Giampiero Falasca

La direttiva comunitaria sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali arriva al traguardo: il testo ha infatti ottenuto ieri anche l'ultimo passaggio necessario prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il voto favorevole del Consiglio Ue. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie.

L'obiettivo della direttiva è quello di spingere gli Stati membri a introdurre, sul piano normativo, meccanismi efficaci per combattere le simulazioni, nei casi in cui non ci sia coerenza tra la forma contrattuale e il concreto svolgimento del rapporto.

La direttiva persegue questo obiettivo mediante lo strumento della "presunzione semplice" di subordinazione dei lavoratori delle piattaforme, un meccanismo preferito alle ipotesi, più rigide, contenute nelle prime bozze, in quanto considerato maggiormente rispettoso delle regole e delle prassi dei singoli Stati membri.

Tale presunzione semplice dovrà essere applicabile, tramite le norme nazionali, in presenza di specifici indicatori dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo delle piattaforme medesime. Questi indicatori non sono fissati in maniera uniforme e preventiva, ma dovranno essere individuati dalle norme dei singoli Stati membri tenendo conto delle leggi nazionali e della contrattazione collettiva locale.

La direttiva non indica quali saranno gli indicatori da utilizzare in ogni Stato, limitandosi a precisare

la presunzione dovrà operare «quando si riscontrano fatti che indicano un potere di controllo o direzione, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia» (articolo 5). Una presunzione legale che non comporterà l'immediata conversione dei contratti potrà essere utilizzata dalle persone che collaborano con le piattaforme digitali, i loro rappresentanti e le autorità di controllo nazionali per invocare l'errata qualificazione contrattuale.

Un altro aspetto molto rilevante contenuto nella direttiva concerne l'introduzione di alcuni obblighi informativi in favore dei lavorato-



Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ue due anni di tempo agli Stati membri per adeguare le normative nazionali

ri, con lo scopo di consentire l'adeguata conoscenza dell'eventuale utilizzo di sistemi automatici di monitoraggio delle prestazioni e di gestione dei processi di selezione, avanzamento di carriera e incrementi retributivi. Obblighi che non si fermano al momento informativo, in quanto la direttiva vieta anche l'utilizzo dei predetti sistemi per il trattamento dei dati personali dei lavoratori (come i dati biometrici oppure il loro stato emotivo) e afferma la necessità di garantire una supervisione "umana" su eventuali decisioni prese da strumenti digitali automatizzati.

Il percorso attuativo nel nostro Paese dovrà tenere conto del fatto che, pur esistendo una vera presunzione di subordinazione per i collaboratori delle piattaforme, già vige una norma - l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 - che impone l'applicazione delle regole sulla subordinazione ad alcune situazioni di fatto, come l'assoggettamento al potere organizzativo del committente.